AZIENDE SANITARIE E COMUNI
PER L'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

LLOYD'S CORRESPONDENT

ACCORDO RISERVATO DI PARTNERSHIP

Tra

FEDERSANITA' ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) C.F./P.IVA 09373951004 in persona del Presidente/Legale rappresentante Tiziana Frittelli, con sede legale in Via dei Prefetti 46, 00186 Roma - Posta Elettronica Certificata federsanita@pec.it (d'ora in avanti FEDERSANITA' ANCI)

E

ASSIGECO S.R.L. C.F./P.IVA 08958920152 – Coverholder dei Lloyd's in persona del legale rappresentante pro tempore corrente in 20122 Milano, Via Carlo Crivelli 26 Posta Elettronica Certificata assigeco@pec.assigeco.it (d'ora in avanti ASSIGECO S.R.L. e/o sponsor)

[Insieme le PARTI]

Premesso che:

a. FEDERSANITA' ANCI, è il soggetto istituzionale che organizza Aziende Sanitarie Locali, Ospedaliere, Conferenze dei Sindaci e che agisce come strumento sul piano della rappresentanza per i Comuni per assicurare i percorsi di integrazione sociosanitaria e socioassistenziale, nell'ambito delle iniziative tese a potenziare la visibilità della categoria e della professionalità dei propri Associati;
b. FEDERSANITA' ANCI programma annualmente "eventi" mirati a sensibilizzare la rete dei propri associati e l'opinione pubblica su tematiche generali di grande attualità;
c. ASSIGECO S.R.L. è un broker assicurativo che svolge attività di Coverholder dei Lloyd's;
d. Il Coverholder dei Lloyd's preso atto delle finalità di FEDERSANITA'-ANCI si dichiara disponibile a partecipare alla realizzazione degli "eventi" menzionati;
d. FEDERSANITA' ANCI accetta la suddetta collaborazione, alle condizioni di cui al presente accordo ed a tal fine si impegna a comunicare tutti i dettagli degli eventi di cui al punto a. direttamente al Coverholder dei Lloyd's – ASSIGECO S.R.L.

Tutto quanto sopra premesso, che deve intendersi parte integrante ed inscindibile del presente accordo, le PARTI congiuntamente individuano le singole obbligazioni che qui vengono di seguito analiticamente descritte.

1. OBBLIGAZIONI FEDERSANITA'-ANCI

1.1 FEDERSANITA' ANCI si impegna affinché venga riservata, nelle sedi utilizzate per i singoli "eventi" la:

- Presenza dello sponsor negli eventi. Si precisa che resta a cura di ASSIGECO la presenza del personale di assistenza e la produzione dei materiali.
- Presenza del marchio dello sponsor sulla documentazione degli eventi e sul sito internet con pagine dedicate alle specifiche della partnership.
- Presenza di comunicazioni dello sponsor in almeno 5 newsletter annuali e comunicazioni specifiche agli associati con evidenza della partnership.

  Inoltre, vengono convenuti i seguenti ulteriori benefici:
- Possibilità di essere presenti alle Riunioni organizzate dalle Delegazioni Regionali. Le riunioni si tengono nelle rispettive aree geografiche, garantendo quindi una presenza diffusa sul territorio nazionale. Lo sponsor potrà anche intervenire su argomenti scelti di comune accordo.

La predisposizione di tutti i materiali, nonché della documentazione eventualmente esposta e/o distribuita in occasione e/o con riferimento agli eventi di cui sopra, saranno effettuati ad esclusiva cura e spese dello sponsor, salvo preventiva approvazione da parte di FEDERSANITA' ANCI delle caratteristiche estetiche e di eventuali contenuti che le dovessero in qualsiasi modo riguardare. Tale approvazione si intenderà senz'altro concessa in mancanza di rilievi entro 10 giorni dal ricevimento dei relativi prototipi e/o bozze. Tutto il personale di assistenza presente presso il *corner* si intenderà ad esclusivo carico dello sponsor che risponderà ad ogni effetto del relativo operato, anche nei confronti di terzi;

2. L'ESCLUSIVITA' DEL VINCOLO

2.1. La sponsorizzazione oggetto della presente proposta ha carattere di reciproca esclusiva, seppur limitata agli "eventi" di cui alla premessa B ed alle previsioni accessorie descritte al precedente punto 1.

3. GLI EFFETTI DELL'ACCORDO

3.1 La sottoscrizione del presente accordo esclude l'instaurazione di qualsiasi altro tipo di rapporto e/o fattispecie tra i due soggetti, incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo qualsiasi rapporto di società, di associazione, di cointeressenza o comunque di

corresponsabilità. Pertanto, nessuna delle PARTI potrà mai essere ritenuta responsabile per i comportamenti e/o obbligazioni dell'altra.

4. OBBLIGAZIONI ASSIGECO S.R.L.

4.1. Per le prestazioni oggetto del presente accordo, lo sponsor corrisponderà a FEDERSANITA' ANCI un contributo forfetario fisso di € 15,00 (diconsi euro quindici/00) oltre IVA, per ogni aderente alla Convenzione Assicurativa di RC dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale. I suddetti importi verranno liquidati con cadenza trimestrale, mediante accreditato sul conto corrente bancario presso Banca Prossima intestato a FEDERSANITA' ANCI codice IBAN IT 17 W 03359 01600 1000 00072060.

4.2. FEDERSANITA' ANCI avrà accesso, previa sottoscrizione di idonea informativa GDPR alla banca dati degli aderenti alla convenzione al solo fine di monitorare l'andamento della convenzione stessa.

5. RISOLUZIONE ACCORDO

5.1. Alla FEDERSANITA' ANCI viene riconosciuta la facoltà di far valere l'immediata risoluzione dell'accordo di sponsorizzazione di cui alla presente, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo di cui al sopraesteso punto 4 entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento del formale invito a pagare, fatto comunque salvo ogni altro diritto, ivi incluso quello al pagamento dell'intero prezzo pattuito ancorché, a motivo della intervenuta risoluzione, cessino, in tutto o in parte le prestazioni di FEDERSANITA' ANCI.

5.2. Parimenti ASSIGECO S.R.L. potrà procedere all'immediata risoluzione del presente accordo, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in caso di violazione (integrale/parziale) da parte di FEDERSANITA' ANCI delle obbligazioni di cui al punto 1.

5.3. Il presente accordo si intenderà immediatamente risolto, con conseguente cessazione di ogni obbligo da parte di FEDERSANITA'ANCI nei confronti dello sponsor in caso di suo assoggettamento a procedura concorsuale ovvero all'insorgenza di conflittualità con la categoria di operatori rappresentata da FEDERSANITA' ANCI e/o al realizzarsi da parte dello sponsor di comportamenti e/o di fatti che lo riguardino, gravemente lesivi della Sua immagine sul mercato.

5.4. Parimenti il presente accordo si intenderà immediatamente risolto, con conseguente cessazione di ogni obbligo da parte di ASSIGECO S.R.L. nei confronti di FEDERSANITA' ANCI in caso di assoggettamento a commissariamento e/o altro provvedimento similare ovvero

al realizzarsi da parte di FEDERSANITA' ANCI di comportamenti e/o di fatti che lo riguardino, gravemente lesivi della Sua immagine sul mercato.

6. CONTROVERSIE E FORO APPLICABILE

6.1 Le PARTI si impegnano a risolvere ogni questione dipendente e/o connessa dal presente accordo in via bonaria indicendo nei successivi 7 giorni una riunione all'uopo designata.

6.2 In ogni caso per ogni eventuale controversia relativa all'accordo di cui al presente o, comunque, ad esso connesso sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, con esclusione di qualsiasi Foro alternativo e/o concorrente.

7. DURATA

7.1 La durata dell'accordo è annuale, con decorrenza 31 Dicembre 2018, ed è tacitamente rinnovabile salvo disdetta delle parti da inviarsi tre mesi antecedenti la scadenza a mezzo posta certificata.

Le PARTI danno atto che il presente contratto e le sue clausole sono state concordate e scritte da entrambe le parti a seguito di trattativa e per l'effetto risulta non necessaria la duplice sottoscrizione di quelle condizioni che possano anche parzialmente considerarsi vessatorie.

Roma, 12 dicembre 2018

FEDERSANITA' ANCI

Assigeco "Coverholder at Lloyd's"